

Norme tecniche e organizzative.

Art. 1

(LUOGO ED EPOCA DI SVOLGIMENTO)

La manifestazione denominata Antica Fiera di Godega avrà luogo nell'area fiera del Comune di Godega di Sant'Urbano la 1ª Domenica del mese di marzo e comprenderà anche i giorni di sabato e lunedì. L'inaugurazione avrà luogo il sabato mattina.

Art. 2

(ORARIO DI APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE)

Durante il periodo di svolgimento della manifestazione l'orario di accesso al pubblico sarà continuato dalle ore 8.30 alle ore 19.30 nei giorni di sabato e domenica e dalle ore 8.00 alle ore 17.30 nella giornata di lunedì. Per gli espositori ed il personale l'orario di ingresso e di uscita dal quartiere fieristico è rispettivamente anticipato e posticipato di mezz'ora.

L'abbandono anticipato rispetto all'orario di chiusura di lunedì 2 marzo 2020, comporterà una sanzione pari ad € 500,00.

Nelle serate di sabato, domenica e lunedì, per il padiglione bar/ristorante e per la sala convegni, il cui accesso sarà appositamente separato dall'area espositiva, l'orario di ingresso potrà essere protratto fino alle ore 24.00 per la realizzazione di convegni, serate gastronomiche e spettacoli vari.

Art. 3

(CALENDARIO DISPONIBILITÀ' DELLE SEDI ESPOSITIVE)

Le sedi espositive saranno disponibili per l'inizio delle operazioni di allestimento ed introduzione merci quattro giorni prima dell'inaugurazione.

Durante il periodo di allestimento i padiglioni osserveranno il seguente orario:

martedì:	8.00/12.00 - 13.30/18.00
mercoledì:	8.00/12.00 - 13.30/18.00
giovedì:	8.00/12.00 - 13.30/18.00
venerdì:	8.00/12.00 - 13.30/18.00

Non verranno ammesse variazioni di orario di nessun tipo.

Durante il periodo di allestimento l'ingresso nell'area fiera è consentito solamente a coloro che sono in possesso della tessera espositore.

Art. 4

(AMMISSIONE)

Saranno ammessi alla manifestazione gli operatori economici ed Enti, sia pubblici che privati, la cui domanda di partecipazione sia stata inoltrata al Comune entro i termini stabiliti e che operino nei settori inerenti la manifestazione.

L'ammissione viene disposta nei limiti dello spazio disponibile e senza garantire il titolo di esclusiva.

Art. 5

(RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE)

Ogni ditta dovrà prenotare o a mezzo servizio

postale o direttamente, ENTRO E NON OLTRE IL 11 GENNAIO, la quantità d'area che intende occupare, indicando il genere di attrezzature che esporrà, allegando alla domanda, ricevuta di versamento ed eventuale depliant. Le domande di ammissione non accompagnate dal relativo versamento e/o parzialmente o totalmente prive dei dati richiesti, non saranno considerate valide agli effetti dell'iscrizione.

Le domande di partecipazione non possono contenere né riserve né condizioni di sorta. Con la firma della domanda di ammissione, l'espositore si impegna ad accettare il regolamento e tutte le prescrizioni integrative adottate dal Comune nell'interesse della Fiera.

Art. 6

(CONFERMA DI AMMISSIONE)

L'accettazione o meno delle domande di partecipazione è riservata all'Amministrazione Comunale che comunicherà l'accoglimento o meno della domanda di ammissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui avrà luogo la manifestazione. Il Comune in caso di rifiuto della domanda sarà tenuto a specificarne i motivi.

Il versamento della caparra confirmatoria, pari al 50% del corrispettivo dovuto per la concessione dell'area richiesta, a titolo di prenotazione dello stand, non conferisce al richiedente alcun diritto all'accoglimento della domanda di ammissione della manifestazione. Pertanto in caso di mancata accettazione della domanda di partecipazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il richiedente avrà diritto unicamente al rimborso della caparra confirmatoria senza computo di interessi od altro.

Art. 7

(CANONI DI ADESIONE)

I canoni espositivi saranno quelli stabiliti nell'apposita tariffa.

Il canone di adesione per i posteggi include ogni compenso per:

- servizio di vigilanza notturna e vigili del fuoco;
- servizio di pulizia delle corsie e spazi comuni;
- riscaldamento generale;
- consumo di energia elettrica necessaria allo stand (non superiore a 1,5 KW; qualora ci sia la necessità di disporre di potenza aggiuntiva si prega di farne richiesta esplicita nella domanda di partecipazione);
- parcheggio diurno per automezzi degli espositori titolari di parcheggio, nei limiti delle disponibilità;
- tessere o distintivi per espositori in quantità proporzionale alla superficie dei posteggi; (vedi art. 18)
- l'allacciamento elettrico e assistenza tecnica per tutto il periodo dell'esposizione.

Art. 8

(MODALITÀ' DI PAGAMENTO)

La domanda di ammissione, completa dei dati richiesti e ACCOMPAGNATA DALL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO VERSAMENTO della caparra confirmatoria, pari al 50% del corrispettivo dovuto per la concessione dell'area richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre il 11 gennaio. Si precisa che il versamento dovrà essere

effettuato esclusivamente a mezzo bollettino di c.c.p. n. 11970316 intestato al Comune di Godega S.U. o bonifico bancario sull'IBAN: IT 80 W 03599 01800 000000132030.

Il bollettino dovrà essere compilato con la esatta ragione sociale della ditta espositrice (preferibilmente apporvi il timbro).

Le domande di partecipazione non accompagnate dall'attestazione di avvenuto versamento non saranno prese in considerazione. Il saldo del canone espositivo dovrà essere versato ENTRO E NON OLTRE IL 12 FEBBRAIO dell'anno in cui avrà luogo la manifestazione. Qualora la domanda non venisse accettata, sarà restituito l'intero importo versato senza interessi o altri oneri accessori.

Art. 9

(ASSEGNAZIONE POSTI)

Nell'assegnazione dei posteggi gli organizzatori terranno conto per quanto possibile delle richieste formulate nelle domande di ammissione. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà, per comprovate esigenze tecnico-organizzative, rispondenti all'interesse globale della manifestazione, o per cause di forza maggiore, di cambiare, ridurre, modificare o trasferire in altro padiglione i posteggi assegnati, ciò senza diritto per l'espositore ad indennità o risarcimento.

Ogni ditta dovrà occupare soltanto ed esclusivamente lo stand assegnato.

Non sono ammesse cessioni totali o parziali, anche gratuite.

È altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione, o di altro produttore, ed egualmente, esporre prodotti usati o ricostruiti.

L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura del posteggio per colpa dell'aderente, senza rimborso delle quote pagate per qualsiasi titolo e salvo ogni danno per la Fiera.

Art. 10

(RINUNCIA)

In caso di rinuncia dell'espositore a partecipare alla manifestazione, se la stessa sarà comunicata per iscritto entro il 12 febbraio, il Comune potrà trattenere solo quanto versato come caparra confirmatoria. SE LA COMUNICAZIONE DELLA RINUNCIA PERVERRÀ AGLI ORGANIZZATORI OLTRE TALE TERMINE, L'ESPOSITORE SARÀ TENUTO A VERSARE L'INTERO CANONE DI ADESIONE. È fatta in ogni caso salva la facoltà del Comune di assegnare ad altri espositori il posteggio assegnato al rinunciataro.

Art. 11

(VIGILANZA DEI POSTEGGI)

Il Comune provvederà a richiedere il servizio di vigilanza notturna generale dei padiglioni, senza con questo assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte. La custodia e la vigilanza dei posteggi, durante l'orario dei padiglioni, così come nei periodi di allestimento e smantellamento degli stand,

competete ai rispettivi espositori. Si raccomanda pertanto alle ditte, di essere presenti nello stand con il loro personale,

puntualmente all'orario di apertura dei padiglioni e di rimanervi fino all'ultimo momento della chiusura serale.

Art. 12 (PULIZIA DEI POSTEGGI)

Il Comune assicurerà il servizio di pulizia delle corsie e degli spazi comuni.

La pulizia dello stand dovrà invece essere curata dal personale addetto al posteggio e dovrà essere effettuata esclusivamente la sera, subito dopo l'orario di chiusura della manifestazione.

A tale proposito si fa obbligo alle ditte espositrici di provvedere alla rimozione del materiale di rifiuto e imballaggio, evitando pertanto l'accumulo di detto materiale nelle aree comuni.

Art. 13 (SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI)

Durante le operazioni di allestimento e smontaggio dei posteggi l'utilizzo di macchine operatrici dovrà essere effettuato da personale appositamente abilitato.

È fatto divieto assoluto a chiunque di sostare nel raggio d'azione dei mezzi d'opera.

Il movimento dei macchinari lungo le strade esistenti nell'area fieristica deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme del codice della strada.

All'interno dell'area fiera non potrà essere superato il limite di velocità di 10 chilometri orari.

Eventuali pedane chiuse dovranno avere altezza inferiore a cm 30 e le intercapedini delle stesse dovranno essere riempite con materiali inerti.

È FATTO OBBLIGO CHE OGNI STAND SIA DOTATO DI IDONEO ESTINTORE.

Art. 14 (ASSICURAZIONE)

Gli espositori sono responsabili di tutti i danni causati a terzi (persone, animali e cose) da loro stessi, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dall'installazione di impianti elettrici e idrici, dalle costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dai macchinari in movimento o del personale dipendente.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni e pregiudizi a persone, animali e cose, da chiunque e comunque provocati.

In considerazione di ciò si fa obbligo agli espositori di assicurarsi, presso compagnie di loro fiducia, contro tutti i rischi di incendio, furto, compresi quelli di responsabilità civile verso terzi, di danni per infiltrazioni e cadute d'acqua ecc.

Copia della polizza dovrà essere consegnata prima dell'allestimento dello Stand e dovrà contenere la rinuncia dell'Assicurazione ad ogni azione di regresso e di rivalsa verso eventuali terzi.

Il Comune si riserva la possibilità di stipulare una polizza contro i rischi di incendio e di R. C. Verso Terzi (R.C.T.), garantendo in tal modo una copertura assicurativa per tutti gli espositori. GLI ESPOSITORI SONO TENUTI A CONCORRERE NELLA SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE PER LA QUOTA INDIVIDUALE (€ 25,00) dallo stesso stabilita, ferma restando la facoltà per gli stessi di dotarsi di una ulteriore polizza autonoma.

Art. 15 (NORME DI ALLESTIMENTO)

Nella realizzazione dell'allestimento si prega vivamente di tenere conto che:

- il breve tempo disponibile per l'esecuzione di lavori nel posteggio e l'esigenza di non occupare in alcun modo le corsie richiedono che le varie parti dell'allestimento giungano nel padiglione costituite da elementi già predisposti e rifiniti, in modo che comportino "in loco" solo operazioni di semplice montaggio e di ritocco finale e siano altresì facilmente smontabili. La sosta non dovrà essere di intralcio alla circolazione;

- per le ragioni di cui sopra e per evidenti motivi di sicurezza sono vietate nel padiglione e nei posteggi tutte le operazioni in posto che costituiscono lavorazioni di materiale grezzo, adattamenti, verniciature totali, escludendo l'uso di: macchine per la lavorazione del legno, saldatori, attrezzature per saldature ossiacetileniche, qualsiasi attrezzatura a fiamma libera, qualsiasi macchina con funzionamento a motore a scoppio; è consentito l'uso di attrezzi elettrici portatili, purché rispondenti alle norme C.E.I. da inserire sulla rete predisposta in ogni padiglione con prese di sicurezza;

- tutto il materiale da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tende, ecc.) deve essere INCOMBUSTIBILE, IGNIFUGO ALL'ORIGINE, IGNIFUGATO (v: Circolare Ministero Interni n. 12 del 17/5/1980 - Decreto Ministero Interni 6/7/1983, G.U. n. 201 del 23/7/1983 - D.M. 26/6/1984, G.U. n. 234 del 25/8/1984 - D.M. 28/8/1984, G.U. n. 246 del 6/9/1984).

- lasciare agibili le cassette antincendio, i punti di erogazione di energia elettrica, le cassette di derivazione telefonica, i pozzetti idrici ed ogni altro servizio tecnico;

- è vietato bucare, infiggere chiodi e viti nelle pareti, sui soffitti, sul pavimento e su qualsiasi altra superficie interna ed esterna dei padiglioni.

Il Comune e gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni e furti causati o subiti dai veicoli e beni degli espositori e di terzi siti nelle aree, anche nel caso in cui l'accesso sia regolamentato.

Si chiede a tutti gli espositori di realizzare allestimenti completi che risultino "decorosi" anche sul dorso delle pareti e in tutti i lati visibili, cercando di occultare alla vista del pubblico materiali d'ingombro o immondizia. L'espositore deve provvedere quando possibile, al confezionamento dei rifiuti differenziando i materiali.

Art. 16 (UNIFORMITÀ E VISUALE)

Per conferire all'esposizione un aspetto armonico e decoroso, si consiglia di:

- adeguare l'allestimento dei posteggi a criteri fondamentali di uniformità;

- rispettare la misura dell'altezza degli stand, fissata in mt. 2.50;

- osservare scrupolosamente l'allineamento con i propri vicini, avendo cura di non occupare, per nessun motivo, lo spazio adibito a passaggio del pubblico, dalla quota di pavimento alla quota di copertura del padiglione.

Art. 17 (ALLACCIAMENTO ELETTRICO)

Il Comune garantirà l'energia elettrica necessaria allo stand espositivo attraverso una presa di corrente da 1,5 kW. Per l'area esterna il collegamento elettrico dev'essere richiesto nella domanda di ammissione.

Per una fornitura di corrente aggiuntiva è necessario fare espressa richiesta agli organizzatori (fino a 3,5 kW). Il servizio comporta un costo di € 20,00 per ogni kW aggiuntivo richiesto.

Ogni ditta dovrà essere provvista dei materiali necessari, cavi antifiamma di sezione sufficiente, interruttore salvavita ad alta sensibilità di portata adeguata, spine e qual'altro occorre per l'allacciamento dello stand.

I materiali necessari come sopraddetti dovranno essere del tipo omologato secondo le disposizioni delle norme C.E.I. 64.8 e 20.22.

Il collegamento alla rete elettrica sarà effettuato esclusivamente dagli incaricati del Comune, reperibili presso l'Ufficio Fiera, eseguiti in ordine cronologico, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tutti gli impianti, interni del proprio stand espositivo, dovranno essere eseguiti in conformità alle norme C.E.I. ed al disposto del DPR 547/55.

Qualora gli incaricati del Comune accertassero l'inosservanza delle disposizioni sopracitate, non procederanno all'allacciamento elettrico dello stand espositivo interessato ed inoltre, se ciò si verificasse durante lo svolgimento della manifestazione, l'erogazione elettrica sarà sospesa e verranno addebitati, alla ditta responsabile, gli oneri che eventualmente ne deriveranno.

Per evidenti ragioni di funzionalità e di sicurezza degli impianti elettrici, tutte le apparecchiature situate nei punti di utenza, dovranno essere accessibili e comunque libere da ogni ingombro che possa intralciare le operazioni di verifica e di allacciamento da parte degli incaricati del Comune.

Si consiglia l'uso di "stabilizzatori" a quegli espositori cui necessitano valori costanti di tensione, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da eventuali danni che si dovessero verificare in seguito a sbalzi della tensione stessa.

Art. 18 (TESSERE D'INGRESSO PER ESPOSITORI)

Le ditte espositrici potranno disporre di tessere per i titolari e per il personale ausiliario e dipendente, anche nel caso in cui l'ingresso alla manifestazione non sia più a pagamento, nella seguente misura:

AREA COPERTA:

TESSERE ESPOSITORE	TESSERE PARCHEGGIO RISERVATO	TESSERE PARCHEGGIO	SUPERFICIE OCCUPATA
n. 3	n. 1	n. 1	fino a mq. 25
n. 5	n. 1	n. 3	fino a mq. 50
n. 7	n. 1	n. 4	oltre mq. 50

AREA SCOPERTA:

TESSERE	TESSERE	TESSERE	SUPERFICI
---------	---------	---------	-----------

ESPOSITOR E	PARCHEGGI O RISERVATO	PARCHEGGI O	E OCCUPATA
n. 3	n. 1	n. 1	fino mq. 100
n. 5	n. 1	n. 3	fino mq. 200
n. 7	n. 1	n. 4	oltre mq. 200

Le tessere possono essere usate esclusivamente dal personale addetto.

Ogni tessera per essere valida dovrà essere nominativa. Le tessere presentate agli ingressi della Fiera per il controllo, mancanti dell'intestazione al portatore, o in possesso di persona diversa dall'intestatario, saranno ritirate e non saranno restituite né sostituite.

Eventuali altre tessere, oltre a quelle spettanti di diritto, potranno essere acquistate dall'espositore presso l'Ufficio Fiera con l'addebito di un costo pari ad € 15,00, fino ad un massimo di n. 4 tessere.

Art. 19

(DIVIETO DI VENDITA PRODOTTI)

È assolutamente vietata all'espositore qualunque vendita con consegna immediata. Pertanto la consegna degli articoli, oggetto di contrattazione, può avvenire soltanto a chiusura della manifestazione.

In caso di constatata infrazione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre l'immediata chiusura del posteggio o di applicare una penale di € 155,00 per ogni infrazione.

AL PRESENTE DIVIETO È FATTA ECCEZIONE PER I PRODOTTI DEI SETTORI AGRO-ALIMENTARI E FLORICOLTURA, la cui conservazione è di limitata durata ed il quantitativo vendibile è modesto, per i quali, ai sensi Legge regionale 23 maggio 2002 n. 11 è pertanto consentita la vendita diretta. È PERO' FATTO ASSOLUTO DIVIETO VENDERE PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PER CONSUMO DIRETTO.

Art. 20

(SMONTAGGIO E RICONSEGNA DELLE SEDI ESPOSITIVE)

Le sedi espositive, libere da ogni qualsiasi materiale, dovranno essere riconsegnate entro il venerdì successivo alla Fiera, termine dopo il quale si provvederà d'ufficio allo sgombero e l'Espositore sarà tenuto ad un rimborso delle spese.

Qualunque tipo di materiale da smaltire dovrà essere rimosso (compresi i nastri utilizzati per la posa della moquette) e dovrà essere riposto negli appositi container.

Gli orari di apertura dei padiglioni per lo smontaggio dei posteggi sono:

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00.

Nell'ultimo giorno di svolgimento della manifestazione i padiglioni chiuderanno alle ore 17.30, pertanto le operazioni di smontaggio degli stand potranno iniziare a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo.

I bagagli a mano, quali valigette, borse, ecc., contenenti prodotti esposti nell'arco delle tre giornate di manifestazione, potranno essere portati fuori dal Quartiere Fieristico, previo rilascio di autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio competente, solamente dopo le ore 17.30 e fino alle ore 18.30, dell'ultimo giorno di

manifestazione.

Il pass di autorizzazione verrà concesso solo su richiesta espressa all'Ufficio Fiera e verrà rilasciato solo a coloro in grado di lasciare libero il posteggio in tempi brevissimi, a turno e sotto vigilanza.

Art. 21

(RISARCIMENTO DANNI)

L'espositore che provoca dei danni all'attrezzatura data in consegna è tenuto, con l'accettazione del presente regolamento, al risarcimento dei danni causati al Comune, sia alle strutture fisse che mobili, di proprietà o in uso temporaneo.

Art. 22

(AUTORIZZAZIONI)

Oltre all'autorizzazione regionale, il Comune si munirà degli eventuali altri provvedimenti richiesti dalle disposizioni fieristiche, particolarmente in maniera di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 23

(PUBBLICITÀ')

Ogni partecipante può svolgere la propria azione pubblicitaria esclusivamente all'interno del proprio stand e limitatamente alla propria produzione, purché ciò non avvenga nel disturbo agli altri partecipanti o invitati. Sono vietate forme di pubblicità sonora ed altre che possono costituire rapporto di diretto raffronto con altri espositori. Gli organizzatori si riservano di consentire forme pubblicitarie a pagamento anche all'esterno dei posteggi assegnati.

Della manifestazione sarà data ampia pubblicità a mezzo manifesti, pieghevoli, radio, giornali ed internet.

Il Comune provvederà, mediante una ditta incaricata, alla stampa e diffusione di un catalogo ufficiale, senza che ciò costituisca impegno o responsabilità verso l'Aderente, che comprenderà le indicazioni relative alle adesioni pervenute ed accettate fino a 30 giorni prima dell'apertura della Fiera.

Su autorizzazione della ditta appaltatrice e previo accordi con la stessa per quanto riguarda il canone, gli Aderenti potranno aggiungere sul materiale pubblicitario altre indicazioni di carattere tecnico-pubblicitario.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità circa la data di pubblicazione o distribuzione del catalogo e circa quanto concerne errate compilazioni, per errori tipografici o di impaginazione o di qualsiasi altro errore od omissione in sede di stampa del Catalogo stesso.

Art. 24

(ALTRI DIVIETI)

È fatto divieto a chiunque di promuovere all'interno dell'Area Fiera offerte ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della manifestazione in corso, salvo espressa autorizzazione scritta dell'organizzatore.

È fatto divieto di fumare all'interno dei padiglioni e delle strutture fieristiche ai sensi della legge n.584/75 e della legge n.3/2003.

Art. 25

(MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE E ORGANIZZATIVE)

L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire, anche in deroga alle presenti norme tecniche e organizzative, altre norme e disposizioni da essa giudicate opportune a meglio regolare l'esposizione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente alle presenti prescrizioni ed hanno perciò pari carattere d'obbligatorietà.

In caso di inadempienza alle succitate prescrizioni, l'Amministrazione Comunale si riserva anche il provvedimento di chiusura dei posteggi. In tale eventualità l'espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo.